

REP. N. ---

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SMERILLO

(Prov. di Fermo)

**CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI: "MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO
COMUNALE ANNO 2020. MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA
DURANO-COLLE MOLINO" - Codice CIG: 8328206CFE – C.U.P.: J33B18000140001**

L'anno 2020 (duemilaventini), il giorno 6 (sei) del mese di luglio, presso la Residenza Municipale di Smerillo, nell'Ufficio di Segreteria comunale, avanti a me Dott. Grelli Pierluigi, Segretario comunale, ufficiale rogante ai sensi dell'art.97 del D.lgs.267/2000 si sono costituiti:

- per il **Comune di Smerillo**, con sede in Smerillo, via Dante Alighieri n.14, codice fiscale: 80000970444, partita iva: 00428150445, il **P.A. Tonino Severini**, (c.f. SVRTNN65R25A462A) nato a Ascoli Piceno il 25/10/1965, domiciliato per la carica presso la sede comunale ove sopra, nella sua qualità di **Responsabile dell'Area Tecnica**, di seguito denominato "**Comune**", per conto e nell'interesse del quale agisce in forza di decreto sindacale n.5 del 31.05.2019;

- per l'impresa "**MARCHE ASFALTI Srl**", con sede in Civitanova Marche (MC) Via Benedetto Croce n.1, P.I./ Codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Macerata, 01988220438, **Nando Sabbatinelli**, (c.f. SBBNND56P17F552N) nato in Montelupone (MC) il 17/09/1956 domiciliato per la carica ove sopra, presso la sede legale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità **legale rappresentante**, della soprannominata Impresa, di seguito denominato "**Appaltatore**".

PREMESSO

- **che** con **delibera di Giunta comunale n. 30 del 23/05/2020**, esecutiva ai sensi di legge, si approvava, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il progetto relativo all'intervento "**MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020. MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA DURANO-COLLE MOLINO**" - Codice CIG: 8328206CFE, per

	l'importo complessivo di 126.000,00 € di cui 111.212,66 € per lavori e 3.279,14 € per oneri di sicurezza	
	non soggetti a ribasso ed € 11.508,20 per somme a disposizione;	
	- che con Determinazione dell'Area Tecnica n.71/88 del 05/06/2020 veniva avviata tramite R.D.O. sul	
	Me.Pa. una procedura selettiva per l'affidamento dei lavori di che trattasi richiedendo a n.3 Ditte	
	qualificate un preventivo di offerta economica migliorativa sull'importo a base di gara di Euro	
	111.212,66 (oltre IVA al 10%);	
	- che con Determinazione dell'Area Tecnica n.75/94 del 19/06/2020 , l'appalto relativo ai lavori in	
	oggetto, è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace per un importo contrattuale di € 81.500,56	
	(comprensivo di 3.279,14 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge, giusto	
	ribasso percentuale del 29,665% sull'importo a base di gara (111.212,66 €), alla Ditta MARCHE	
	ASFALTI S.R.L. ;	
	- che , per la procedura in argomento non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del	
	d.lgs. 50/2016 in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 10 lettera b) del medesimo articolo,	
	per cui si può procedere alla stipula del contratto;	
	Tutto ciò premesso e considerato , tra le parti come sopra generalizzate, con il presente contratto in	
	forma pubblica amministrativa, stipulato in modalità elettronica, si conviene quanto segue:	
	ART.1) - La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	ART.2) - Il P.A. Tonino Severini, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva del	
	Comune intestato, nel cui nome e nell'interesse del quale dichiara di operare e di agire, conferisce	
	all'impresa MARCHE ASFALTI S.R.L. , con sede in Civitanova Marche (MC) Via Benedetto Croce,1,	
	P.I. Codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Macerata, 01988220438,	
	rappresentata dal signor Nando Sabbatinelli , (c.f. SBBNND56P17F552N) nato in Montelupone (MC) il	
	17/09/1956, che accetta, l'appalto dei lavori relativi all'intervento "MESSA IN SICUREZZA	
	PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020. MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE	
	DELLASTRADA DURANO-COLLE MOLINO" - Codice CIG: 8328206CFE, per un importo	
	2	

netto dei lavori di € 78.221,42 oltre € 3.279,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi

per un importo netto contrattuale di € 81.500,56, (ottantunomilacinquecento/56 euro) giusto ribasso

percentuale del 29,665% (ventinove virgola seicentosessantacinque per cento) sull'importo dei

lavori posto a base di gara, oltre iva come per legge, di cui al progetto approvato con **Deliberazione di**

Giunta n. 30 del 23/05/2020 che l'appaltatore dichiara di ben conoscere per averne in precedenza

preso visione e perfetta cognizione e che si intende facente parte integrante e sostanziale del presente

atto anche se materialmente non allegato.

ART.3) - Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del

presente contratto è fissato € 78.221,42, oltre € 3.279,14 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso e quindi per un importo netto contrattuale di € 81.500,56, oltre iva come per legge.

ART.4) - L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta delle norme, patti,

condizioni e modalità contenute negli atti della procedura, nel computo metrico ed elenco prezzi, nei

restanti elaborati che fanno parte del progetto esecutivo, che l'impresa appaltatrice dichiara di

conoscere e che, sebbene non allegati, sono considerati parte integrante del presente contratto.

La Ditta ha consegnato a mezzo pec, in data 03/07/2020 (prot. n. **3598/2020**), la documentazione

relativa agli adempimenti in materia di sicurezza del cantiere redatta ai sensi, del Decreto Legislativo 09

aprile 2008, n. 81 (Piano Operativo di Sicurezza e Piano di Sicurezza Sostitutivo).

Per la sicurezza del cantiere trovano applicazione il D.lgs.81/2008 ed D.lgs. 50/2016.

I documenti, di cui sopra, che sono depositati agli atti del Comune di Smerillo, si intendono facenti parte

integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni contrattuali nonché quelle contenute

nell'allegato **Capitolato Speciale di Appalto**. In caso di discordanza prevalgono le disposizioni del

presente contratto. Si allegano altresì computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari.

Le Parti si impegnano, inoltre, all'ottemperanza delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché

della parte ancora vigente del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

ART.5) - I lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni **sessanta (60)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, verrà applicata una penale fissata nella misura dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo eccedente il termine per l'esecuzione dei lavori, comunque complessivamente non superiore del 10 (dieci) per cento, fatte salve le clausole ed i limiti di cui al D.lgs. 50/2016 ed ai casi di proroga e sospensione.

ART.6) - Il pagamento verrà effettuato, ai sensi dell'art.2.17 del Capitolato speciale ogni volta che il credito dell'appaltatore raggiunga la cifra di €. 50.000,00, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento sarà disposto previa costituzione di apposita **garanzia fideiussoria** da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e 235, comma 2, del DPR 207/2010.

ART.7) - Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge, nonché quelle di cui agli articoli 108 e seguenti del D.lgs. 50 /2016.

ART.8) - Nel caso di contestazioni che insorgano circa gli aspetti tecnici influenti sull'esecuzione del contratto, si applica quanto previsto dal D.lgs. 50/2016. La definizione di eventuali controversie tra l'impresa appaltatrice e il Comune dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli art. 204 e 205 del nuovo Codice dei contratti, con esclusione della procedura arbitrale. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, saranno devolute all'autorità giudiziaria del **Foro di Fermo**.

ART.9) – Si dà atto che il presente contratto non è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 83, comma 3,

	lett. e) del d.lgs. 159/2011 in quanto il valore complessivo non supera € 150.000,00. Il rappresentante	
	legale della Ditta interessata attesta in questa sede che nei propri confronti e degli altri rappresentanti	
	ed amministratori della medesima ditta, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di	
	sospensione di cui alla normativa sopra richiamata.	
	ART.10) L'Appaltatore, a garanzia di tutti gli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito ai	
	sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva di € xxxxxxxx come risulta dalla polizza	
	fidejussoria xxxxxxxx del xxxxxxxx , rilasciata dalla xxxxxxx Agenzia di xxxxxxx . Tale garanzia	
	verrà svincolata ai sensi di legge (art. 103 D.lgs. 50/2016) e di quanto indicato negli atti di gara. Nel	
	caso di inadempienze contrattuali dell'appaltatore, l'Amministrazione appaltante avrà diritto di valersi di	
	propria autorità sulla stessa e l'appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà fissato.	
	L'appaltatore ha presentato ai sensi dell'art.103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 polizza assicurativa a	
	copertura dei danni che si possano verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori (polizza C.A.R.) n.	
	xxxxxxxx del xxxxxxx con scadenza xxxxxxx rilasciata dalla compagnia xxxxxxxx Agenzia di	
	xxxxxxxx con massimali assicurati per sinistro/ persona/cose pari ad 500.000,00 euro per una	
	somma assicurata pari ad xxxxxxxx .	
	ART.11) - L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.	
	136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini	
	dell'applicazione della predetta norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fermo restando che gli	
	strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente	
	contratto, il C.I.G. indicato in oggetto, l'appaltatore ha dichiarato che gli estremi del conto corrente	
	dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto sono:	
	CONTO CORRENTE C/O BANCO MARCHIGIANO DI CREDITO COOPERATIVO – Filiale/Sede di	
	Civitanova Marche, Viale Giacomo Matteotti, 8, 62012 Civitanova Marche MC - intestato a	
	"MARCHE ASFALTI S.R.L." - IBAN: IT 50 U 08491 68870 000010159353	
	Autorizzati ad operare sul conto:	
	5	

Sig. **Sabbatinelli Nando** (c.f. SBBNND56P17F552N) nato a Montelupone (MC) il 17/09/1956

Sig. **Lashi Dritan** (c.f. LSHDTN76R19Z100S) nato in Albania il 19/10/1976

ART.12) - Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto in argomento, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3 della legge medesima.

ART.13) - L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e/o con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.14) - Il presente contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016. Il subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART.15) - L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L'appaltatore ha dichiarato di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999.

In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Ente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Ente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del contratto e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

ART.16) - A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede

legale sopra indicata. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni, nessuna esclusa ed eccettuata dipendenti

dal presente contratto di appalto, sono fatte dal direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento

a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure a mezzo

pec al seguente indirizzo: **marcheasfaltisrl@pec.it**

ART.17) - Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, che

è stipulato in forma pubblica amministrativa. Tali spese sono state assolte e se ne rilascia pertanto

quietanza. Le parti richiedono la registrazione del presente atto.

ART.18) - L'Ente, ai sensi dell'articolo 13, c.1, del d.lgs. del 30.6.2003 n. 196, e del nuovo Regolamento

Europeo in materia di tutela dei dati personali n. 679/2016, informa l'Appaltatore che tratterà i dati,

contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Questa amministrazione, a mezzo

Unione Montana dei Sibillini, ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali,

Dott. Pasquini Agostino – C.F. PSQGTN66D02E743V in qualità di referente della Ditta "Grafiche E.

Gaspari Srl" P.IVA 00089070403 con sede in Via M. Minghetti 18, Bologna. Email: privacy@gaspari.it.

ART.19) - Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in

materia di opere pubbliche, di contabilità dello Stato e delle altre disposizioni di legge in vigore nonché a

tutti gli atti amministrativi e tecnici ivi richiamati o allegati, ed agli elaborati di progetto approvati con

delibera di Giunta Comunale **n. 30 del 23/05/2020**. Si rimanda altresì alle norme del D.lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii., nonché della parte ancora vigente del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Si rimanda altresì alle

norme del Capitolato Speciale di Appalto allegato.

ART.20) - L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad

osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo

e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine

si dà atto che l'Ente consegna, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per

